

n. 23 / 2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Angelo BAX Presidente

Andrea LUBERTI Consigliere

Khelena NIKIFARAVA Referendario – relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. ... del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 18 ottobre 2021 nei confronti del Sig. ... elettivamente domiciliato in Arezzo (AR), via Vittorio Veneto n. 33/18, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Chiuchini (pec: avvgiacomochiuchini@puntopec.it) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

VISTO l'atto di citazione e i documenti tutti del giudizio;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 7 aprile 2022, con l'assistenza del Segretario Paola Altini, il relatore referendario Khelena Nikifarava, il Vice Procuratore Generale Chiara Imposimato e l'Avv. Giacomo Chiuchini per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 18 ottobre 2021 la Procura regionale conveniva in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale il Sig. ..., chiedendone la condanna al pagamento a favore del Ministero dell'Istruzione della somma di € 5.657,51 (oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio), a titolo di danno patrimoniale, imputabile a titolo di dolo, da indebita percezione di risorse pubbliche sulla base di titoli falsamente dichiarati.

La *notitia damni* era conseguente alla nota del 15 novembre 2019, con la quale Guardia di Finanza, Compagnia Arezzo, informava la Procura regionale delle indagini in corso in materia di false attestazioni presentate da taluni candidati per la partecipazione al bando triennale per l'ottenimento delle supplenze del personale A.T.A. di III fascia (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici), di cui al D.M. n. 640 del 30 agosto 2017 (valido per il triennio 2018-2021), tra cui l'odierno convenuto.

Nel corso dell'istruttoria veniva accertato che il Sig. ... presentava, in data 28 ottobre 2017, la "domanda di inserimento" presso l'Istituto Comprensivo ... di Arezzo dichiarando di: 1) essere inserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia vigenti nel triennio scolastico 2014/2017 della provincia di Milano nell'ambito dei seguenti profili: collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico, avendo depositato una domanda di inserimento al dirigente scolastico dell'Istituto IC G. ... di Sesto San Giovanni (MI); 2) aver conseguito il diploma di qualifica "alberghiero settore cucina", presso l'IPP ... --- di Agropoli (SA), nell'anno scolastico 2011/2012, con votazione di 100/100; 3) aver maturato le seguenti esperienze di servizio quale "collaboratore scolastico" presso la scuola ... di Nocera Inferiore (SA): a) dal 02/01 al 31/08 nell'anno scolastico 2013/2014; b) dal 01/09 al 31/08 nell'anno scolastico 2014/2015; c) dall'1/09 al 31/08 nell'anno scolastico 2015/2016; d) dall'1/09 al 31/08 nell'anno scolastico 2016/2017; e) dall'1/09 al 31/08 nell'anno scolastico 2017/2018.

In ragione dei titoli dichiarati l'odierno convenuto otteneva il punteggio di "21,50", che gli consentiva di collocarsi nella citata graduatoria al 15° posto, per il profilo di collaboratore scolastico e, conseguentemente, veniva assunto, in data 14 settembre 2018, dall'IC ... di ... (AR) con contratto n. 2418FP.

Dalle prime verifiche svolte dall'IC ... dopo l'assunzione (in conformità alla procedura prevista dal bando) emergeva l'assenza del nominativo di ... tra le pergamene di qualifica rilasciate nell'anno scolastico 2011/2012 dall'Istituto ... di Agropoli (SA), mentre non risultava possibile verificare la genuinità delle attestazioni di servizio presso la scuola "...", in quanto il relativo archivio era stato posto sotto sequestro disposto dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore (SA) in data 21 febbraio 2019. Dalle verifiche svolte dalla Guardia di Finanza risultava che nel periodo indicato nella domanda di inserimento presentata dal Sig. ... (dal 02/01/2013 al 31/12/2018) non esisteva alcuna contribuzione lavorativa, versata da soggetti pubblici o privati, ad eccezione di un'unica giornata di lavoro comunicata da un altro soggetto giuridico, e che l'interessato non aveva maturato alcuna esperienza lavorativa in ambito scolastico.

Pertanto, il dirigente dell'IC ..., ad esito dell'attività di controllo, emanava il decreto n. 1428 del 19 aprile 2019, con il quale disponeva la cancellazione del Sig. ... dalle graduatorie d'istituto di III fascia ATA e la conseguente risoluzione del contratto di lavoro.

In data 15 gennaio 2020 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo formulava la richiesta di rinvio a giudizio, in relazione a due capi d'imputazione:

- delitto *ex art. 483 c.p.* (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico), per aver, al fine di commettere il reato di truffa aggravata, attestato falsamente, al pubblico ufficiale, un titolo di studio mai conseguito e titoli di servizio non rispondenti al vero;

- delitto *ex art. 640 cpv c.p., n. 1* (truffa aggravata a danno dello Stato o di ente pubblico), "*per aver, con artifici e raggiri consistiti nella predetta falsa dichiarazione, indotto in errore il dirigente scolastico dell'IC ... di ... (AR), il quale, basandosi su una graduatoria falsata perché fondata su presupposti mendaci, concludeva in data 14 settembre 2018 un contratto individuale di lavoro a tempo determinato con il Sig. ..., in qualità di collaboratore scolastico, il quale si procurava l'ingiusto profitto di essere utilmente inserito in graduatoria e di accedere ad un contratto di lavoro rispetto al quale era sprovvisto di un fondamentale requisito, effettuando la propria prestazione lavorativa nei suddetti periodi e, dunque, conseguendo vantaggi economici, atteso che, nonostante la declaratoria di decadenza intervenuta con provvedimento n. 0001428 del 19 aprile 2019,*

il servizio era stato considerato come effettuato di fatto anche se non di diritto, con danno per la P.A. pari ad euro 4.748,07 (totale delle retribuzioni percepite fino al 31/12/2018), che assumeva ed impiegava persona inidonea, pretermettendo ingiustamente persone qualificate per l'incarico. In ... (AR), dal 14 settembre 2018 al 19 aprile 2019 (data di ultimo giorno lavorativo)'.

Il procedimento penale a carico del Sig. ... veniva poi sospeso per messa alla prova del convenuto.

All'esito dell'attività istruttoria svolta, in data 30 agosto 2021 la Procura contabile notificava al Sig. ... l'invito a dedurre, contestando in relazione ai fatti sopra descritti il danno patrimoniale pari ad € 11.315,02.

In data 21 settembre 2021 il Sig. ... presentava controdeduzioni a firma dell'Avv. Giacomo Chiuchini, chiedendo, in via preliminare, la sospensione del procedimento contabile fino alla definizione del giudizio penale pendente dinanzi al Tribunale di Arezzo e contestando, nel merito, la sussistenza del danno all'amministrazione, avendo l'interessato regolarmente svolto l'attività lavorativa corrispondente a mansioni generiche, mentre il possesso dello specifico titolo di studio era richiesto esclusivamente quale requisito d'accesso alle graduatorie provinciali di terza fascia. Inoltre, il Sig. ... rappresentava di aver nel frattempo conseguito, in data 17 luglio 2020, il diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale B. ... sito in Roccapiemonte (SA), ritenendo pertanto soddisfatto il requisito relativo al possesso di un titolo di studio idoneo per l'accesso alla graduatoria, anche se con un punteggio inferiore. Il convenuto non chiedeva l'audizione personale.

Nel frattempo, la Procura della Repubblica trasmetteva la documentazione concernente il procedimento di messa alla prova del Sig. ..., da cui risultava la sospensione del processo penale per 7 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di inizio di messa in prova, prevista entro 20 giorni dalla lettura dell'ordinanza in udienza del 2 marzo 2021 dinanzi al Tribunale di Arezzo, Ufficio G.I.P.

Non ritenendo le richiamate deduzioni idonee a superare l'originario impianto accusatorio, se non per una riduzione dell'importo del danno subito dall'Amministrazione, l'inquirente esercitava l'azione di responsabilità, in quanto la condotta integrerebbe gli estremi dell'illecito erariale.

Con atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 18 ottobre 2021 la Procura contabile chiedeva la condanna del Sig. ... al pagamento a favore del Ministero dell'Istruzione della somma di € 5.657,51 (oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio), a titolo di danno patrimoniale, derivante da condotta dolosa e corrispondente al 50% delle retribuzioni (comprehensive di benefici previdenziali) erogate all'interessato dall'IC ... di ... (AR) nel periodo dal 14 settembre 2018 al 19 aprile 2019 in mancanza di presupposti di legge, essendo il convenuto utilmente collocato nella graduatoria per le supplenze del personale A.T.A. di III fascia (profilo di collaboratore scolastico) in seguito a false dichiarazioni in merito al possesso del titolo di studio e alle esperienze lavorative pregresse nel settore.

In particolare, la Procura regionale evidenziava l'impossibilità di riconoscere la sussistenza di un vantaggio giuridicamente apprezzabile per l'Amministrazione da prestazioni lavorative rese da un dipendente pubblico privo di uno specifico titolo, ritenuto dalla legge indispensabile per lo svolgimento di determinate mansioni professionali. Pertanto, richiama la giurisprudenza contabile (Sez. giur. Lazio sent. n. 864/2012 e Sez. III App. sent. n. 70/2017) che esclude l'applicabilità del principio di tutela del lavoratore previsto dall'art. 2126 c.c. in caso di illiceità della causa del contratto di lavoro, ravvisabile nel contrasto con norme fondamentali e generali o con i principi basilari dell'ordinamento. Sul punto, l'inquirente citava anche la consolidata giurisprudenza contabile sull'interruzione del sinallagma contrattuale in caso di prestazione lavorativa resa in assenza di prescritti requisiti professionali.

Inoltre, sul presupposto che la responsabilità non doveva essere commisurata all'utile conseguito dall'odierno convenuto, ma al danno da lui arrecato all'Amministrazione, la Procura contabile concludeva per la necessità di ricomprendere come voce di danno non solo la retribuzione percepita dal Sig. ..., ma anche l'indebito pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali da parte del Ministero per un rapporto che è stato illecitamente conferito.

Infine, la Procura contabile allegava la relazione predisposta dall'IC ... da cui risulta che in assenza di titoli falsamente autocertificati dal Sig. ... e anche considerando il possesso del titolo di studio indicato nelle deduzioni difensive (diploma di maturità scientifica successivamente conseguito dall'interessato), lo stesso non avrebbe

presumibilmente ottenuto la supplenza in questione, collocandosi nella posizione n. 779 della graduatoria invece di n. 15.

In conclusione, la Procura contabile riteneva di scorporare il danno per un importo pari al 50% di quello contestato in sede di invito a dedurre, previo un "giudizio" di meritevolezza nella prospettiva di verificare l'esistenza del danno e di stabilire se e in quale misura questo debba essere posto a carico dell'agente, valutando tutti gli elementi rilevanti, inclusi quelli a favore dell'interessato medesimo.

Il convenuto si costituiva in giudizio in data 9 marzo 2022, a mezzo dell'Avv. Chiuchini, ribadendo le difese già svolte nella memoria di risposta all'invito a dedurre. In particolare, sosteneva che l'assenza del nominativo di ... nell'elenco allegato alla richiesta di pergamene di qualifica fatta nell'anno scolastico 2011/2012 dall'Istituto ... di Agropoli fosse idonea a dimostrare il solo mancato ritiro del titolo finale, senza fornire la piena prova della sussistenza o meno del suddetto diploma a favore del convenuto.

Inoltre, la difesa insisteva sulla sufficienza del possesso del diploma di maturità scientifica e sulla non necessità dei titoli di servizio, rilevanti esclusivamente ai fini della determinazione del punteggio all'interno della graduatoria, precisando ulteriormente che la mansione svolta dal convenuto non richiedesse "*competenze specifiche derivanti da un titolo di studio, bensì un comportamento serio e corretto*". Sul punto, evidenziava l'assenza di procedimenti disciplinari o richiami anche verbali da parte del Dirigente scolastico durante lo svolgimento della prestazione lavorativa presso l'IC ..., non ritenendo quindi sufficiente il mero conseguimento di "*un punteggio maggiore, presentando titoli presumibilmente falsi, a danno degli altri partecipanti*" per poter richiedere la restituzione delle retribuzioni percepite.

Infine, il difensore rappresentava l'avvenuta estinzione dei reati contestati al Sig. ... per il buon esito della messa alla prova, allegando la sentenza n. 432/2021 RG emessa dal G.I.P. del Tribunale di Arezzo in data 30 novembre 2021.

La difesa del convenuto concludeva chiedendo, in via principale, di "*dichiarare irricevibile, inammissibile e infondato, per motivi esposti in premessa, l'atto di citazione promosso dalla Procura attrice e, per l'effetto, mandare assolto ... da qualsivoglia addebito; in via subordinata e salvo gravame, ridurre l'importo del risarcimento del danno*

attesa l'irrisoria entità dello stesso cagionato, riducendo, secondo la sua massima estensione, l'addebito contestato al convenuto; con vittoria di spese e compensi'.

All'udienza di discussione il Vice Procuratore regionale Imposimato e l'Avv. Chiuchini ribadivano le argomentazioni già svolte per iscritto e concludevano come in atti. In particolare, la Procura regionale richiamava le sentenze della Corte costituzionale n. 240/2015 e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33/2016 sulla messa alla prova come istituto premiale di carattere processuale che non implica l'esonero da responsabilità, mentre l'Avv. Chiuchini insisteva sul mancato assolvimento da parte della Procura dell'onere della prova del danno erariale.

La causa è, quindi, stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Questa Corte è chiamata a decidere sulla responsabilità amministrativa del Sig. ... conseguente all'indebito ottenimento di contratto di lavoro quale collaboratore scolastico presso l'IC ... di ... (AR) nel periodo dal 14 settembre 2018 al 19 aprile 2019 per l'effetto di false dichiarazioni in merito al possesso di un diploma di istituto alberghiero, mai conseguito, e di titoli di servizio quale collaboratore scolastico non corrispondenti al vero. In relazione ai fatti contestati, l'odierno convenuto è stato rinviato a giudizio su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo in data 15 gennaio 2020 per delitti di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) e di truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640 cpv, n. 1, c.p.). Con successiva sentenza n. 432/2021 RG emessa dal G.I.P. del Tribunale di Arezzo in data 30 novembre 2021 entrambi i predetti reati venivano dichiarati estinti per il buon esito della messa alla prova dell'imputato.

Il danno conseguente arrecato all'Amministrazione scolastica (precisamente, all'attuale Ministero dell'Istruzione e del Merito) è stato quantificato, secondo la prospettazione della Procura regionale presso questa Sezione, in misura corrispondente al 50% degli oneri sostenuti dal datore di lavoro a titolo di retribuzioni e contributi previdenziali e assistenziali per una prestazione di lavoro illecitamente

conseguita in assenza di prescritti requisiti professionali, pari a € 5.657,51 (oltre rivalutazione ed interessi legali).

Al riguardo, reputa il Collegio che dalle risultanze documentali in atti, nonché dallo svolgimento del processo possa concludersi fondatamente che nel caso siano presenti tutti gli elementi necessari a configurare una responsabilità amministrativa del Sig. ... in relazione ai fatti in narrativa.

La fattispecie all'esame integra, infatti, gli estremi della responsabilità amministrativa, essendo comprovata la sussistenza di tutti gli elementi tipici della responsabilità erariale segnatamente costituiti da: a) rapporto di servizio fra danneggiante e danneggiato; b) condotta antiggiuridica; c) elemento psicologico; d) pregiudizio finanziario pubblico; e) nesso eziologico tra condotta illecita ed evento dannoso.

Pacifico risulta, innanzitutto, il rapporto di servizio, quale formale rapporto di impiego che legava l'odierno convenuto, all'epoca dei fatti collaboratore scolastico presso l'Istituto Comprensivo di ... (AR), al Ministero dell'Istruzione e del Merito, con il conseguente radicamento della giurisdizione in favore di questa Corte.

Con riferimento, poi, alla condotta antiggiuridica, le false dichiarazioni del titolo di studio richiesto per l'inserimento nelle graduatorie del personale A.T.A. di III fascia e di esperienza professionale pregressa nell'ambito scolastico risultano accertati con un ragionevole livello di attendibilità nell'ambito delle indagini penali, senza che la difesa dell'odierno convenuto abbia fornito – in base al principio della vicinanza della prova – alcun principio di prova in senso contrario.

La successiva estinzione dei reati di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) e di truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640 cpv, n. 1, c.p.) conseguente al positivo esito della messa alla prova non preclude l'utilizzabilità della documentazione acquisita nell'ambito delle indagini penali e versata agli atti del presente giudizio, ai fini della valutazione autonoma da parte di questo Collegio - in contraddittorio con la difesa del convenuto – della natura intrinsecamente antiggiuridica della condotta del Sig.

Pertanto, in assenza di allegazione di circostanze specifiche idonee a smentire gli esiti delle verifiche svolte dalla Guardia di Finanza in merito all'inesistenza del titolo di studio dichiarato (desumibile, secondo *id quod plerumque accidit*, dal mancato inserimento del nominativo di ... nell'elenco nominativo allegato alla richiesta di pergamene di qualifica indirizzata dall'Istituto Professionale Paritario ... di Agropoli (SA) all'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno) e dell'esperienza professionale quale collaboratore scolastico (comprovata dall'assenza presso INPS di dati relativi alla contribuzione lavorativa nel periodo dal 2 gennaio 2013 al 31 dicembre 2018, ad eccezione di una sola giornata di lavoro comunicata da un soggetto giuridico operante fuori dall'ambito scolastico), l'antigiuridicità della condotta del Sig. ..., finalizzata all'inserimento nelle graduatorie per l'ottenimento delle supplenze del personale A.T.A. di III fascia per il triennio 2018-2021, risulta pienamente accertata ai fini del presente giudizio.

Il carattere doloso di tale condotta antigiuridica è del tutto evidente, in quanto manifestatasi tramite la dichiarazione di fatti positivi – possesso di un titolo di studio e di specifiche esperienze professionali – non corrispondenti al vero, in assenza di alcun margine di errore interpretativo o di mera inesattezza dei dati.

Sussistono, inoltre, inequivocabilmente nella fattispecie anche il danno all'Amministrazione scolastica e il nesso di causalità tra la condotta e il danno, in quanto risulta dagli atti come un pregiudizio economico sia stato procurato all'Erario in conseguenza all'indebita percezione da parte del Sig. ... degli emolumenti stipendiali, con i relativi benefici previdenziali, per un contratto di lavoro ottenuto illecitamente in mancanza del titolo di studio e di esperienza professionale dichiarata cui è derivata una minore utilità della prestazione per l'Istituto Scolastico.

Infatti, pur trattandosi di una qualifica professionale inferiore – collaboratore scolastico assunto quale supplente dalle graduatorie del personale A.T.A. di terza fascia – lo svolgimento dell'attività all'interno di un Istituto Comprensivo implica l'esposizione del personale ai quotidiani contatti con i minori inseriti nel processo educativo e quindi presuppone, ai fini del suo proficuo svolgimento, il possesso di requisiti culturali minimi derivanti dal titolo di studio prescritto *ex lege*, oltre ad aumentare di utilità se svolto da persone di maggiore esperienza.

Pertanto, il criterio di quantificazione del predetto danno da minore utilità della prestazione in misura di € 5.657,51, pari al 50% degli oneri sostenuti dall'Amministrazione scolastica a titolo di retribuzioni e contributi previdenziali, proposto dalla Procura regionale, appare idoneo e, pertanto, condiviso dal Collegio ai fini della determinazione in via equitativa *ex art. 1226 c.c.*, in relazione a tutte le circostanze del caso specifico, caratterizzato dalla doppia falsità delle dichiarazioni del Sig. ..., non limitate alla sola assenza dell'esperienza professionale, ma estese anche al possesso di un titolo di studio mai conseguito.

In particolare, in merito alla determinazione del danno con riferimento sia alle retribuzioni lorde sia ai contributi previdenziali ed assistenziali, il Collegio ritiene di dare seguito all'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 24 del 12 ottobre 2020, secondo cui *"in ipotesi di danno erariale conseguente alla illecita erogazione di emolumenti lato sensu intesi in favore di pubblici dipendenti..., la qualificazione deve essere effettuato al lordo delle ritenute fiscali Irpef operata a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo"*.

Ed invero, tale decisione di natura nomofilattica può ritenersi confermativa del precedente orientamento maggioritario non solo per quanto attiene alle trattenute fiscali, ma anche per quelle previdenziali, in quanto i contributi previdenziali ed assistenziali versati dal datore di lavoro non si risolvono in un vantaggio per l'Erario, ma sono destinate all'esclusivo vantaggio del dipendente, assicurandogli le previdenze assistenziali e il futuro trattamento pensionistico (cfr. Sez. I Appello sent. n. 25/2021).

Infine, risulta del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio il successivo ottenimento da parte dell'interessato di un – diverso – titolo di studio idoneo per ottenere l'inserimento nelle graduatorie, in quanto avvenuto in data 17 luglio 2020, quindi a distanza di oltre un anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro presso l'IC

Stante il carattere doloso della condotta contestata all'odierno convenuto, non vi sono i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo da parte del Collegio rispetto all'importo del danno come sopra quantificato.

L'importo di danno erariale pari a € 5.657,51 è da ritenersi comprensivo della rivalutazione e deve essere aumentato degli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo del credito.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo a favore dello Stato, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti del Sig. ..., lo condanna al pagamento della somma di € 5.657,51, già comprensiva di rivalutazione monetaria, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale fino all' effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato nella misura pari a € 288,00

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2022.

L'Estensore Il Presidente

Khelena Nikifarava Angelo Bax

F.to digitalmente F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 24/01/2023

Il Funzionario

Giacomo Vannacci